

P.N.326/2020 R.G.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME NEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
SEZIONE UNICA

Il Tribunale di L'Aquila in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Baldovino de Sensi, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di appello iscritta al n.r.g. 326/2020, trattenuta in decisione all'udienza del 14/06/2022, con la concessione dei termini di legge di cui all'art. 190 c.p.c., per il deposito e lo scambio delle comparse conclusionali e di replica, vertente tra:

REGIONE ABRUZZO, in persona del L.R.P.T., rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di L'Aquila ed elettivamente domiciliata presso la medesima in via Buccio di Ranallo snc – Complesso Monumentale San Domenico;

APPELLANTE

E

██████████ c. S.r.l., in persona del L.R.P.T, elettivamente domiciliata a Teramo, Piazza ██████████ presso lo studio dell'Avv. ██████████ che la rappresenta e difende, giusta procura in calce all'atto di comparso di costituzione e risposta in appello.



APPELLATA

OGGETTO: Appello avverso la sentenza emessa dal Giudice di Pace.
Responsabilità extracontrattuale.

CONCLUSIONI

Per l'appellante: *“In riforma della sentenza impugnata n. 413 del 30 luglio 2019 del Giudice di Pace di Teramo:*

- Dichiararsi inammissibili le domande tutte originariamente proposte da controparte, per difetto di legittimazione passiva della Regione Abruzzo.

- In subordine, in integrale riforma della sentenza gravata, rigettarsi in ogni caso le domande tutte originariamente proposte da controparte nei confronti della Regione Abruzzo perché inammissibili, infondate e, comunque, non provate.

- In estremo subordine, nella denegata ipotesi di riconoscimento della responsabilità della Regione Abruzzo nella produzione del danno per cui è causa, disattesa ogni avversa deduzione, produzione e richiesta, accertare il concorso di colpa dell'originario attore, odierno appellato, nella causazione dell'evento per cui si procede e, per l'effetto, limitare l'eventuale condanna della Regione Abruzzo al risarcimento dei soli danni direttamente riconducibili al comportamento della Regione medesima.

Con vittoria di spese del doppio grado di giudizio”.

Per l'appellata: *“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:*

a) rigettare l'appello proposto siccome inammissibile, improcedibile e, comunque, infondato in fatto e in diritto, confermando integralmente la sentenza impugnata;

b) condannare, in ogni caso, l'appellante al pagamento delle spese, comprese quelle generali, diritti ed onorari di entrambi i gradi del giudizio, in favore della società concludente”.

SVOLGIMENTO del PROCESSO

Con sentenza n. 413/2019, depositata il 30.07.2019, il Giudice di Pace di Teramo ha condannato la Regione Abruzzo al pagamento, in favore di [REDACTED] S.r.l., della somma di euro 2.285,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi



legali sino al soddisfo, quale risarcimento dei danni riportati dal veicolo di proprietà dell'attrice, a seguito dell'impatto con un capriolo, verificatosi in data 24.11.2017 lungo la S.S. 150, in località Canzano (TE).

Con atto di citazione ritualmente notificato, la Regione Abruzzo ha proposto appello avverso la predetta sentenza, chiedendone la riforma.

A sostegno delle proprie doglianze, l'appellante ha dedotto: a) il proprio difetto di legittimazione passiva, poiché dei danni cagionati dalla fauna selvatica risponderebbe la Provincia, in quanto titolare di funzioni amministrative ad essa delegate proprio per il controllo della fauna selvatica, nonché quale ente proprietario della strada; b) l'errata valutazione delle risultanze istruttorie e il vizio di motivazione, per violazione dei principi inerenti la responsabilità extracontrattuale, *ex art. 2043 c.c.*, delle regole di riparto dell'onere probatorio, *ex art. 2697 c.c.*, nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c.; nonché, l'errata quantificazione del danno.

Si è costituita in giudizio [REDACTED] S.r.l., la quale, in via preliminare, ha eccepito l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e, nel merito, ha contestato l'appello della regione Abruzzo chiedendone la reiezione, con conferma della sentenza appellata.

All'udienza del 14.06.2022 le parti hanno precisato le conclusioni ed il Giudice ha trattenuto la causa in decisione assegnando i termini di cui all'art.190 c.p.c. per le comparse conclusionali ed eventuali repliche.

MOTIVI della DECISIONE

Preliminarmente, è infondata l'eccezione sollevata da parte appellata riguardo l'asserita inammissibilità dell'appello *ex art. 342 c.p.c.* atteso che con lo stesso l'appellante ha espressamente indicato le parti di motivazione non condivise, nonché le ragioni a sostegno della diversa ricostruzione della fattispecie coinvolta.

Sempre preliminarmente, deve essere rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall'appellante.



Secondo il più recente insegnamento della Suprema Corte di Cassazione, *“Nell'azione di risarcimento del danno cagionato da animali selvatici a norma dell'art. 2052 c.c. la legittimazione passiva spetta in via esclusiva alla Regione, in quanto titolare della competenza normativa in materia di patrimonio faunistico, nonché delle funzioni amministrative di programmazione, di coordinamento e di controllo delle attività di tutela e gestione della fauna selvatica, anche se eventualmente svolte - per delega o in base a poteri di cui sono direttamente titolari - da altri enti”*. (Cfr. Cass. n. 7969/2020).

Pertanto, applicando tali principi al caso di specie, la legittimazione passiva nel presente giudizio non può che essere riconosciuta in capo alla Regione Abruzzo.

Occorre tuttavia individuare quale siano i confini di responsabilità dell'ente.

Nel merito, va osservato che, sebbene la giurisprudenza, anche di legittimità, abbia ritenuto a lungo che la responsabilità per danni causati dagli animali selvatici dovesse ricondursi alla clausola generale di responsabilità civile, di cui all'art. 2043 c.c. (cfr. Cass. civ. n. 9276/2014, n. 27543/2017, n. 5722/2019) – e ciò in quanto si riteneva che la disposizione di cui all'art. 2052 c.c. riguardasse esclusivamente gli animali domestici e non anche quelli selvatici – il più recente approdo della Suprema Corte di Cassazione (cfr. Cass. civ. n. 13848/2020, n. 12113/2020, n. 7969/2020), condiviso anche da questo Giudice, individua nell'art.2052 del c.c. il paradigma normativo cui ricondurre anche la responsabilità per i danni causati dalla fauna selvatica.

Dalla lettura della norma, infatti, si evince che nessun distinguo è posto tra animali domestici e selvatici in quanto la disposizione in parola prescinde dalla sussistenza di una effettiva custodia dell'animale da parte dell'uomo, prevedendo invece la responsabilità del proprietario o dell'utilizzatore sia che l'animale “fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito”.

Si tratta dunque di un criterio di imputazione della responsabilità fondato non sulla custodia ma sulla proprietà dell'animale o comunque sulla sua utilizzazione, per cui dei danni causati dall'animale risponde il soggetto che ne trae un beneficio, con l'unica salvezza del caso fortuito: *“I danni cagionati dalla fauna selvatica sono risarcibili dalla P.A. a norma dell'art. 2052 c.c., giacché, da un lato, il criterio di imputazione della responsabilità previsto da tale*



disposizione si fonda non sul dovere di custodia, ma sulla proprietà o, comunque, sull'utilizzazione dell'animale e, dall'altro, le specie selvatiche protette ai sensi della l. n. 157 del 1992 rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato e sono affidate alla cura e alla gestione di soggetti pubblici in funzione della tutela generale dell'ambiente e dell'ecosistema” (Cfr. Cass.7969/2020).

Pertanto, anche nel caso di specie, la vicenda risarcitoria deve essere risolta alla stregua dell'art. 2052 c.c.

Al riguardo va, peraltro, premesso che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. n. 1244/2019), il giudice d'appello può anche dare, ai fatti e ai rapporti dedotti in giudizio, una qualificazione giuridica diversa da quella data dal Giudice di primo grado, avendo il potere – dovere di definire la natura del rapporto al fine di precisarne il contenuto, gli effetti e le norme applicabili: nel caso che ci occupa, appare evidente che la fattispecie concreta dedotta dall'attore sia chiaramente riconducibile all'art. 2052 del c.c. in quanto il danno dallo stesso lamentato appare senza dubbio imputabile alla libera circolazione degli animali sul territorio regionale.

Ciò posto, è noto che in base all'art. 2052 c.c. spetta al danneggiato, che alleggi, appunto, di aver subito un danno da un animale selvatico, l'onere di dimostrare, oltre al danno, anche la dinamica del sinistro, il nesso causale tra la condotta dell'animale e l'evento dannoso subito e l'appartenenza dell'animale ad una delle specie oggetto della tutela di cui alla L. n. 157 del 1992 o che rientri nel patrimonio indisponibile dello Stato: *“In materia di danni da fauna selvatica a norma dell'art. 2052 c.c., grava sul danneggiato l'onere di dimostrare il nesso eziologico tra il comportamento dell'animale e l'evento lesivo, mentre spetta alla Regione fornire la prova liberatoria del caso fortuito, dimostrando che la condotta dell'animale si è posta del tutto al di fuori della propria sfera di controllo, come causa autonoma, eccezionale, imprevedibile o, comunque, non evitabile neanche mediante l'adozione delle più adeguate e diligenti misure - concretamente esigibili in relazione alla situazione di fatto e compatibili con la funzione di protezione dell'ambiente e dell'ecosistema - di gestione e controllo del patrimonio faunistico e di cautela per i terzi”.* (Cfr. Cass.7969/2020).



Spetta, inoltre, al danneggiato, ai sensi dell'art. 2054, comma 1, c.c., la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, cioè di avere, nella specie, adottato ogni opportuna cautela nella propria condotta di guida. E ciò sul presupposto che l'art. 2054 c.c. esprima principi di carattere generale, applicabili a tutti i soggetti che subiscano danni dalla circolazione (cfr. Cass. civ. n. 13848/2020).

Orbene, nel caso di specie, è emerso che le parti non hanno prodotto in giudizio alcun documento idoneo per un'eventuale rivalutazione del giudizio di primo grado.

Al riguardo, giova rilevare come l'insegnamento della Suprema Corte di Cassazione, con la pronuncia a Sezioni Unite n. 3033/2013, ha statuito che *"Nel vigente ordinamento processuale, il giudizio d'appello non può più dirsi, come un tempo, un riesame pieno nel merito della decisione impugnata ("novum iudicium"), ma ha assunto le caratteristiche di una impugnazione a critica vincolata ("revisio prioris instantiae"). Ne consegue che l'appellante assume sempre la veste di attore rispetto al giudizio d'appello, e su di lui ricade l'onere di dimostrare la fondatezza dei propri motivi di gravame, quale che sia stata la posizione processuale di attore o convenuto assunta nel giudizio di primo grado. Pertanto, ove l'appellante si dolga dell'erronea valutazione, da parte del primo giudice, di documenti prodotti dalla controparte e da questi non depositati in appello, ha l'onere di estrarne copia ai sensi dell'art. 76 disp. att. cod. proc. civ. e di produrli in sede di gravame"*.

Orbene, nel caso di specie, l'appellante, in qualità di attore nel presente giudizio, formula censure che per essere vagliate necessitano della valutazione degli allegati prodotti in primo grado dall'originario attore che, tuttavia, non sono stati riproposti anche in questa sede, impondo al giudicante qualsivoglia valutazione in merito ai motivi di gravame dedotti.

Tale circostanza, pertanto, impone il rigetto dell'appello con conseguente conferma della sentenza appellata.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.



Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, del D.P.R. 115/2002 e ai fini di quanto previsto dal comma 1 bis dello stesso articolo, si dà atto che l'appello è stato integralmente rigettato.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio di appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Teramo n. 413/2019, così provvede:

- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado;
- condanna la regione Abruzzo alla refusione, in favore dell'appellata, delle spese processuali relative al presente grado di giudizio, che liquida nella somma complessiva di euro 1.000,00, oltre spese generali 15%, I.V.A. e C.A. come per legge.

L'Aquila, 25.10.2022

Il Giudice

(dott. Baldovino de Sensi)

